

DETRAZIONI D'IMPOSTA (ARTT. 12 e 13, DPR 917/86, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni

MATR. _____ IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

nato/a il prov..... nazionalità..... residente/domiciliato in
 prov..... via n..... Codice fiscale

(barrare le caselle che interessano)

Stato civile: celibe/nubile coniugato/a divorziato/a separato/a legalmente ed effettivamente
 vedovo/a

in qualità di **dipendente** **collaboratore** di codesta azienda

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di **essere** **non essere** fiscalmente residente in Italia e che,

A DECORRERE DAL

ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta

A) per carichi di famiglia (art. 12 DPR 917/86) - la compilazione del cod.fiscale è obbligatoria

Coniuge C.F. (da comunicare anche se non a carico)	Non legalmente ed effettivamente separato		<input type="checkbox"/> Altre situazioni	
	<input type="checkbox"/> a carico	<input type="checkbox"/> non a carico		
		↓	↓	
Figli a carico	Portatore handicap	Misura della detrazione per i figli	Misura della detrazione per i figli	Misura della detrazione per i figli
			Per legge	
n. figli				(**)
1. data di nascita C. F:	<input type="checkbox"/>	100%	50%	<input type="checkbox"/> 100%
2. data di nascita C. F:	<input type="checkbox"/>			
3. data di nascita C. F:	<input type="checkbox"/>			
4. data di nascita C. F:	<input type="checkbox"/>			
5. data di nascita C. F:	<input type="checkbox"/>			
6. data di nascita C. F:	<input type="checkbox"/>			
(*) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previa accordo con quest'ultimo. In tale caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico.				
Dichiarazione				
Il/la sottoscritto/a, dichiara che, in accordo con l'altro genitore, sussistono le condizioni previste dall'art. 12 del TUIR per l'applicazione della detrazione al 100%.				
In fede.....				
(**) La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.				

n. altre persone a carico (art. 433, c.c.): al 100% - al 50% - al%
 C. F: C. F: C. F:

B) Altre detrazioni (art. 13 del DPR 917/86)

Per lavoro dipendente e assimilato

DICHIARA, ALTRESÌ,

Considerare il reddito di lavoro dipendente

Altre comunicazioni
 Allegati

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata

Data

In fede
 (firma del lavoratore)

(allegato alla dichiarazione delle detrazioni d'imposta)

AVVERTENZE

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annue, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) FIGLI A CARICO

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, anche se non convivente con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età)

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) ALTRE PERSONE A CARICO (l'ammontare della detrazione va ripartita in pro quota tra coloro che ne hanno diritto)

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

4) VALIDITA'

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente.

5) REDDITO COMPLESSIVO

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

7) LAVORATORI FISCALMENTE NON RESIDENTI

Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008 e 2009), deve essere allegata, alternativamente:

- appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel paese estero di residenza;
- Altri paesi: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanza diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica